



# Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)

**Modifica del 16 settembre 2016**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>1</sup> sui contributi per singole colture è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 2 lett. f*

<sup>2</sup> Non sono versati contributi per:

- f. fasce di colture estensive in campicoltura ai sensi dell'articolo 55 capoverso 1 lettera j dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>2</sup> sui pagamenti diretti.

*Art. 3 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> I contributi per singole colture sono versati se:

- b. nell'azienda sussiste un volume di lavoro di almeno 0,20 unità standard di manodopera secondo l'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>3</sup> sulla terminologia agricola (OTerm); e

*Art. 4 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il contributo per le barbabietole da zucchero è concesso soltanto se in un contratto scritto tra lo zuccherificio da un lato e il gestore oppure i membri di una comunità aziendale settoriale o di una comunità di produttori dall'altro è stato stabilito un determinato quantitativo da fornire.

1 RS 910.17  
2 RS 910.13  
3 RS 910.91

*Art. 6 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se i pagamenti diretti che l'Unione europea (UE) versa a un gestore per le superfici situate nel territorio estero della zona di confine e coltivate per tradizione familiare non possono essere dedotti dai pagamenti diretti conformemente all'articolo 54 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>4</sup> sui pagamenti diretti, essi sono dedotti dai contributi per singole colture.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

16 settembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,  
Johann N. Schneider-Ammann  
Il cancelliere della Confederazione,  
Walter Thurnherr

<sup>4</sup> RS 910.13